

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 18172 /80/2018 del 16 agosto 2018 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Nuovo quadro normativo in materia di gettoni e indennità degli amministratori degli enti locali – legge regionale 26 giugno 2015, n. 11

Assessorato regionale delle Autonomie
Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
(rif. nota prot. 10190 del 13 luglio 2018)

1. Con la nota di pari oggetto, segnata a margine, codesto Dipartimento premette che la disciplina delle indennità di funzione e gettoni di presenza dettata dall'art. 2 della l.r. n. 11/2015 è stata già oggetto di parere di questo Ufficio protocollo n. 10601 del 12 dicembre 2016.

Tuttavia, prosegue il Dipartimento richiedente, si avverte la necessità di tornare a consultare l'Ufficio scrivente in particolare sulla disposizione contenuta all'art. 2, comma 1, della l.r. 11/2015 nella parte in cui dispone che *“Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica”*.

Codesto Dipartimento chiede se *“sia legittima l'applicazione”* della disposizione in commento stante il rinvio dinamico - previsto dal medesimo art. 2, comma 1 - alla normativa statale vigente in materia, rispetto alla quale assume carattere derogatorio.

2. Nel merito si osserva quanto segue.

Nel precedente parere, sopra richiamato, questo Ufficio ha osservato che con il comma in esame (*id est* il comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 11/2015) *“il legislatore regionale, in una materia riservata dallo Statuto alla competenza esclusiva della Regione, ha inteso uniformare la disciplina vigente (art. 19 della L.r. n. 30/2000 e D.P.Reg. n. 19/2001) a*

quanto previsto dal legislatore nazionale” e ciò attraverso il rinvio dinamico alla normativa statale. Talché “la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali va determinata ...sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 119/2000 e dalle tabelle allo stesso allegate...”.

La disposizione sopra riportata oggetto dell'odierno avviso è, pure essa, contenuta al comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 11/2015 ed esattamente segue il primo periodo contenente il richiamo del regolamento ministeriale n. 119/2000.

La collocazione del precetto normativo e la chiara formulazione del testo non lasciano spazi a dubbi.

La previsione di una espressa disposizione sull'indennità del presidente del consiglio comunale (senza specificazione alcuna della dimensione demografica dell'ente locale) porta a desumere la volontà del legislatore regionale di introdurre una distinta disciplina.

Ed infatti laddove il legislatore avesse voluto assoggettare anche tale indennità al regime normativo statale non avrebbe previsto, per l'appunto, una distinta disciplina, che, pertanto, va applicata, pur se difforme dalle disposizioni statali vigenti per la stessa fattispecie, in base al noto principio ermeneutico *ubi lex voluit dixit ubi lex noluit tacuit*.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso di questo Ufficio.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Vitalba Vaccaro



L'AVVOCATO GENERALE

(avv. Gianluigi M. Amico)